

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal



Numero dell'incarto: SK.2022.20

Sentenza del 19 settembre 2022

Corte penale

Composizione

Giudici penali federali Fiorenza Bergomi,
Presidente del Collegio giudicante,
Roy Garré e Monica Galliker,
Cancelliere Lorenzo Rapelli

Parti

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Guisanplatz 1, 3003 Berna, rappresentato dalla Procura-
trice federale Elisabetta Tizzoni,

e

accusatrice privata:

B., rappresentata dall'avv. Hugo Haab

contro

A., attualmente detenuta presso le Strutture carcerarie can-
tonali, Lugano, difesa dall'avv. d'ufficio Daniele Luliucci,

Oggetto

Ripetuto tentato assassinio, violazione dell'art. 2 della
legge federale che vieta i gruppi "Al-Qaïda" e "Stato isla-
mico" nonché le organizzazioni associate, ripetuto eserci-
zio illecito della prostituzione

La Corte pronuncia:

1. A. è riconosciuta autrice colpevole di:
 - 1.1 ripetuto tentato assassinio (art. 112 CP in combinato disposto con l'art. 22 CP);
 - 1.2 violazione dell'art. 2 della legge federale che vieta i gruppi "Al-Qaïda" e "Stato islamico" nonché le organizzazioni associate ai sensi dei considerandi;
 - 1.3 ripetuto esercizio illecito della prostituzione (art. 199 CP).
 2. A. è condannata ad una pena detentiva di 9 (nove) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto (art. 51 CP) e la pena anticipatamente espiata (art. 236 CPP), nonché alla multa di CHF 2'000.–.
 3. È ordinato il trattamento stazionario ex art. 59 cpv. 3 CP.
 4. L'esecuzione della pena detentiva è sospesa ex art. 57 CP per dar luogo all'esecuzione del trattamento stazionario.
 5. In caso di mancato pagamento della multa, è ordinata una pena detentiva sostitutiva di 10 giorni ex art. 106 cpv. 2 CP.
 6. A. è condannata al pagamento della tassa di giustizia di CHF 5'000.– e delle spese procedurali in ragione di CHF 100'000.–.
 7. La retribuzione del difensore d'ufficio avv. Daniele Iulicci è fissata in CHF 82'350.– (IVA inclusa), da dedursi eventuali anticipi già versati, importo a carico della Confederazione.
- A. è condannata al rimborso alla Confederazione non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno (art. 135 cpv. 4 CPP).

8. È riconosciuto il principio del risarcimento del danno patito dall'accusatrice privata (art. 126 cpv. 3 CPP).
- 8.1 A. è condannata a risarcire CHF 30'000.– in favore di B. a titolo di riparazione del torto morale.
- 8.2 Per il rimanente l'accusatrice privata è rinviata al competente foro civile.
9. A. è condannata al pagamento di CHF 11'000.– in favore di B. a titolo di partecipazione alle spese legali.
10. È ordinata la confisca del coltello di cui al reperto 24037 (art. 69 CP).
11. È ordinata la confisca dell'importo di CHF 4'100.– di cui al reperto 42052 (art. 70 CP).
12. L'importo di CHF 228.70 (reperto 24199) viene utilizzato a parziale copertura delle spese procedurali (art. 422 e segg. CPP).
13. È disposta la restituzione ad A.:
 - dei telefoni cellulari (reperti 24034, 42040, 42042 e 42043) e del laptop (reperto 42044), previa cancellazione dei dati contenuti sui supporti di memoria in essi integrati;
 - della borsa Guess (reperto 24198) e di due esemplari del corano (reperti 42049 e 42050).
14. È disposta la restituzione a D. del maglioncino (reperto 23718).
15. I restanti reperti, come pure le registrazioni di videosorveglianza acquisite presso terzi, vengono mantenuti agli atti quali mezzi di prova.
16. Il Cantone Ticino è designato Cantone cui compete l'esecuzione (art. 74 LOAP).

La Presidente del Collegio giudicante notifica verbalmente la sentenza della Corte penale del Tribunale penale federale alle parti in seduta pubblica comunicandone i considerandi essenziali.

In nome della Corte penale
del Tribunale penale federale

La Presidente del Collegio giudicante

Il Cancelliere

Intimazione del dispositivo a:

- Ministero pubblico della Confederazione, Procuratrice federale Elisabetta Tizzoni
- Avv. Daniele Iulucci
- Avv. Hugo Haab

Dopo il passaggio in giudicato la sentenza sarà comunicata a:

- Ministero pubblico della Confederazione in quanto autorità d'esecuzione (testo integrale)

Informazione sui rimedi giuridici

Appello alla Corte d'appello del Tribunale penale federale

L'appello contro le sentenze della Corte penale del Tribunale penale federale che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento va annunciato alla Corte penale del Tribunale penale federale **entro 10 giorni** dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente (art. 399 cpv. 1 in relazione con l'art. 398 cpv. 1 CPP; art. 38a LOAP).

La Corte d'appello può esaminare per esteso tutti i punti impugnati. Mediante l'appello si possono censurare: le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia, l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti, come pure l'inadeguatezza (art. 398 cpv. 2 e 3 CPP).

La parte che ha annunciato il ricorso in appello inoltra una dichiarazione scritta d'appello **entro 20 giorni** dalla notificazione della sentenza motivata alla Corte d'appello del Tribunale penale federale. Nella dichiarazione precisa se intende impugnare l'intera sentenza o soltanto sue parti, in che modo domanda sia modificata la sentenza di primo grado e le sue istanze probatorie. Se vengono impugnatte soltanto parti della sentenza, deve essere precisato, in modo vincolante, su quali aspetti verte l'appello (art. 399 cpv. 3 e 4 CPP).

Reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il reclamo contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali della Corte penale del Tribunale penale federale, eccettuate le decisioni ordinatorie, deve essere presentato e motivato per scritto **entro 10 giorni** alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 393 cpv. 1 lett. b e art. 396 cpv. 1 CPP; art. 37 cpv. 1 LOAP).

Il reclamo contro la decisione che fissa la retribuzione del difensore d'ufficio deve essere presentato e motivato per scritto **entro 10 giorni** alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 135 cpv. 3 lett. a e art. 396 cpv. 1 CPP; art. 37 cpv. 1 LOAP).

Mediante il reclamo si possono censurare: la violazione del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia, l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti, come pure l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 CPP).

Rispetto dei termini

Le istanze o memorie devono essere consegnate al più tardi l'ultimo giorno del termine presso l'autorità penale oppure, all'indirizzo di questa, presso la posta svizzera, una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera oppure, qualora provengano da persone in stato di carcerazione, alla direzione dello stabilimento (art. 91 cpv. 2 CPP).